

**DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANATIDI E DEI CARADRIFORMI IN VENETO NELLA STAGIONE VENATORIA 2021/2022****DEFINIZIONI**

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente provvedimento vanno intese le seguenti definizioni:

Richiami: i richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e dei Caradriformi utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento.

Tipologie di detenzione di richiami:

- a) Richiami detenuti da cacciatori a titolo individuale per l'utilizzo nell'attività venatoria da appostamento in territorio a caccia programmata (ATC, Comprensori alpini, Ambiti lagunari), trasportati solitamente dal sito di allevamento all'appostamento nelle giornate di caccia, a cura del detentore;
- b) Richiami detenuti da concessionari di AFV per l'utilizzo da parte del concessionario stesso e degli ospiti nella caccia da appostamento nella medesima AFV; i richiami sono mantenuti stabilmente all'interno dell'AFV, sia durante la stagione venatoria che successivamente;
- c) Richiami detenuti da titolari di appostamento fisso in territorio a caccia programmata per l'utilizzo nell'attività venatoria da parte dei fruitori del medesimo appostamento; tali richiami sono solitamente detenuti in prossimità dell'appostamento per l'intera stagione venatoria.

Appostamenti fissi: appostamenti per l'attività venatoria con richiami vivi, autorizzati e puntualmente individuati cartograficamente mediante coordinate GPS, inclusi gli appostamenti lagunari nel territorio a caccia programmata e nelle AFV vallive;

Aree a rischio per Influenza aviaria della Regione Veneto, così come individuate con DGR n. 623 del 19.05.2020, Allegato A1:

- **Zona A “Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione”:** ricadono in Zona A i Comuni corrispondenti ai territori delle provincie di Rovigo e Padova e della Città Metropolitana di Venezia (interi territori provinciali/CM); della provincia di Vicenza limitatamente al territorio dell'ULSS 8 Berica; della provincia di Verona limitatamente al territorio a nord dell'Autostrada A4;
- **Zona B “Zona ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione”:** ricadono in Zona B i Comuni corrispondenti al territorio della provincia di Verona a sud dell'Autostrada A4;
- **Zona “non A/B”:** ricadono nella Zona residua “non A/B” i Comuni non inclusi nella Zona A o nella Zona B, corrispondenti ai territori delle provincie di Treviso e Belluno (interi territori provinciali) e della provincia di Vicenza, limitatamente al territorio dell'ULSS 7 Pedemontana.



DISPOSIZIONI VALIDE PER IL TERRITORIO REGIONALE RICADENTE IN ZONA B

Nel territorio regionale ricadente in Zona B non è consentito l'uso di richiami per l'attività venatoria.

I detentori di richiami in Zona B:

- a) NON possono utilizzare i propri richiami per l'attività venatoria in alcuna Zona della regione Veneto;
- b) NON possono cedere temporaneamente i propri richiami.

DISPOSIZIONI VALIDE PER IL TERRITORIO REGIONALE RICADENTE IN ZONA A

I detentori di richiami in Zona A possono utilizzare i propri richiami in Zona A e in Zona "non A/B" nel rigoroso rispetto dei seguenti limiti e disposizioni:

- 1) **nelle AAFV** (richiami detenuti dal concessionario dell'AFV o chi per lui, mantenuti all'interno dell'AFV stessa per l'intera stagione venatoria e oltre):
 - a. possono utilizzare i richiami registrati per l'attività venatoria da appostamento, esclusivamente all'interno dell'Azienda nella quale sono detenuti, alle condizioni di cui alla DGR 1637/2012, lettera b)*;
 - b. non è consentita l'introduzione temporanea e l'utilizzo in Azienda di richiami esterni all'Azienda (appartenenti ad altri detentori).
- 2) **in appostamento fisso nel territorio a caccia programmata, con richiami mantenuti nei pressi dell'appostamento stesso per l'intera stagione venatoria:**
 - a. possono utilizzare esclusivamente i richiami registrati per l'attività venatoria mantenuti nei pressi dell'appostamento per l'intera stagione venatoria, alle condizioni di cui alla DGR 1637/2012, lettera c)*;
 - b. nello stesso appostamento NON possono essere portati e utilizzati per l'attività venatoria altri richiami diversi da quelli di cui alla precedente lettera a.
- 3) **in appostamento fisso nel territorio a caccia programmata, ove non è possibile mantenere i richiami nei pressi dell'appostamento per l'intera stagione venatoria:**

Nei casi in cui non sia possibile la detenzione dei richiami nei pressi dell'appostamento per l'intera stagione venatoria (ad es: appostamenti degli Ambiti lagunari, non a titolo individuale), è consentito l'utilizzo dei richiami in modalità "mobile" (richiami movimentati giornalmente dal luogo di detenzione all'appostamento e ritorno al termine della giornata di caccia), **esclusivamente nel rispetto rigoroso delle seguenti condizioni e limitazioni:**

 - a. l'utilizzo in modalità "mobile" è consentito in un unico ATC nella stessa provincia in cui i richiami sono registrati;
 - b. ogni giornata di utilizzo dei richiami per l'attività venatoria deve essere registrata nello specifico documento di tracciabilità allegato al modulo di istanza e autocertificazione;
 - c. i richiami NON possono essere utilizzati in alcun appostamento fisso presso il quale siano detenuti altri richiami per l'intera stagione venatoria;
 - d. in ogni giornata di caccia, i richiami devono essere trasportati direttamente dal luogo di detenzione ad un unico luogo di utilizzo senza soste intermedie e viceversa;
 - e. che il detentore NON allevi, anche in contesti separati, altri volatili da cortile o d'affezione durante il periodo di utilizzo dei richiami;
 - f. che il luogo di detenzione dei richiami non sia accessibile ad estranei, specialmente se vengono a contatto con volatili selvatici o allevati;



- g. da parte del detentore, per l'intero periodo di utilizzo dei richiami, fino ad una settimana dall'ultima data di utilizzo, l'invio settimanale all'IZS dei campioni fecali dei richiami per il controllo della presenza di virus influenzali, secondo le disposizioni operative indicate nell'allegato A al Parere del CRN IA – IZS delle Venezie per l'uso dei richiami in Veneto (Allegato A alla presente DGR);
- h. l'avviso tempestivo (entro 24 ore al massimo) dell'AULSS di competenza, di ogni caso sospetto di malattia che interessi i richiami;
- i. la sottoscrizione formale da parte del detentore, in sede di richiesta di autorizzazione, dell'impegno al rispetto delle condizioni e limitazioni di cui sopra, nonché delle altre disposizioni di carattere generale, pena la revoca dell'autorizzazione.

Per TUTTI i detentori di richiami in Zona A valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- NON possono utilizzare i richiami per l'attività venatoria da appostamento temporaneo;
- NON è consentito lo spostamento e l'utilizzo richiami per l'attività venatoria in Zona B;
- NON è consentita la cessione temporanea dei richiami.

DISPOSIZIONI VALIDE PER IL TERRITORIO REGIONALE RICADENTE IN ZONA "NON A/B"

I detentori di Richiami in Zona "non A/B":

- **all'interno della Zona "non A/B"**: possono utilizzare i richiami registrati per l'attività venatoria a tutte le condizioni già vigenti ai sensi della DGR 1637/2012* (disposizioni di cui alle lettere a), b) c) e deroghe di cui ai punti 1a, 1b e relative combinazioni), fatte salve le disposizioni generali valide per tutto il territorio regionale di cui al paragrafo successivo;
- **nella Zona A**: possono utilizzare i propri richiami registrati per l'attività venatoria, esclusivamente alle condizioni vigenti per la Zona A;
- **NON possono spostare e utilizzare i richiami per l'attività venatoria nella Zona B.**

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE "DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI RICHIAMI GIÀ VIGENTI AI SENSI DELLA DGR 1637/2012", RICHIAMATE NEI PARAGRAFI PRECEDENTI

a) Richiami trasportati giornalmente dal sito di detenzione all'appostamento per l'utilizzo nell'attività venatoria

I richiami sono utilizzati dal detentore nell'ATC di residenza, dove si trova anche il sito di detenzione (allevamento), o in altro ATC dove il cacciatore detentore risulta iscritto, riportato nel documento di autorizzazione all'utilizzo dei richiami.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere tenuti dal cacciatore detentore dei richiami, assieme al tesserino venatorio, ed esibiti alla vigilanza venatoria e alle Autorità sanitarie in caso di controllo.

b) Richiami utilizzati per la caccia da appostamento in Azienda faunistico-venatoria, mantenuti stabilmente all'interno dell'AFV medesima

I richiami sono utilizzati per l'attività venatoria da appostamento dal detentore e dagli ospiti dell'AFV, all'interno dell'AFV stessa.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere conservati e aggiornati a cura del detentore o di suo delegato, tenuti assieme al registro dell'AFV ed esibiti alla vigilanza venatoria e alle Autorità sanitarie in caso di controllo.



c) Richiami utilizzati nella caccia da appostamento fisso in territorio a caccia programmata, mantenuti in prossimità dell'appostamento per l'intera stagione venatoria

I richiami sono tenuti nel corso della stagione venatoria in recinti localizzati nei pressi dell'appostamento fisso di caccia, e riportati al sito di detenzione (allevamento) al termine della stagione venatoria.

In questi casi la tracciabilità riguarda il solo spostamento stagionale dei richiami dal sito di detenzione all'appostamento ad inizio stagione venatoria, e ritorno al sito di allevamento al termine della stagione.

Il detentore dei richiami, solitamente anche titolare dell'appostamento fisso, è tenuto all'aggiornamento del documento di tracciabilità per quanto riguarda la mortalità/perdita/cessione dei richiami.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere disponibili nei pressi dell'appostamento ogni qual volta lo stesso è utilizzato ed essere esibiti in caso di controllo da parte della vigilanza venatoria o delle Autorità sanitarie.

“Deroghe” alle condizioni di utilizzo generali (applicabili nella stagione venatoria 2021/2022 solo per i detentori della Zona “non A/B” nella Zona “non A/B”):

Compatibilmente alle limitazioni previste nelle diverse Zone di rischio per influenza aviaria, sono consentiti i seguenti utilizzi dei richiami “in deroga” alla condizione generale di utilizzo da parte del detentore nell'ATC di residenza o in altro ATC in cui è iscritto, già indicato nell'autorizzazione.

1a - Utilizzo dei richiami in ambito regionale diverso da quello di iscrizione

Tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nell'apposito documento di tracciabilità allegato all'autorizzazione (di cui al fac-simile in Allegato C), della data di utilizzo, del numero identificativo degli animali utilizzati e del luogo di utilizzo (Provincia e ATC/CA/AFV). Al termine della giornata di caccia, i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale indicato nel documento di registrazione.

1b – Cessione in comodato temporaneo dei richiami ad altro cacciatore

Tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nell'apposito documento di tracciabilità allegato all'autorizzazione (di cui al fac-simile in Allegato C), della data, del numero identificativo degli animali ceduti in comodato e della persona affidataria (nome, cognome e n. di tesserino venatorio), nonché previo rilascio al cacciatore affidatario di copia del documento di cessione in comodato temporaneo (di cui al fac-simile in Allegato C), compilato e sottoscritto da entrambi, avente valore di “scrittura privata”. Detto documento attesta, in caso di controllo, la legittimità della detenzione temporanea e dell'utilizzo per l'attività venatoria dei richiami da parte del cacciatore affidatario. Per il tempo di detenzione temporanea fino alla riconsegna al detentore, il cacciatore affidatario è direttamente responsabile dei richiami ed è tenuto al rispetto delle vigenti norme per il loro utilizzo. Al termine della giornata di caccia, i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale, indicato nel documento autorizzativo del detentore.

E' inoltre consentita la combinazione delle precedenti modalità di utilizzo 1a e 1b, alle condizioni riportate, per singole giornate di caccia.

DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

1. Anagrafica

Ogni singolo detentore di richiami vivi deve essere identificato con il codice aziendale, di cui al DPR 317/96 (codice 317) e inserito in BDN.

Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere identificati univocamente con apposito identificativo inamovibile, rilasciato dall'Ufficio Territoriale dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria territorialmente competente (di seguito “Ufficio Territoriale”), riportante la sigla della provincia di appartenenza del detentore seguita da un numero progressivo.



Ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo di richiami vivi per l'esercizio dell'attività venatoria in Veneto nella stagione 2021/2022, ciascun detentore è tenuto a presentare istanza all'Ufficio Territoriale competente utilizzando la modulistica di cui all'Allegato C, come di seguito specificato.

Si riportano di seguito le indicazioni operative volte alla registrazione e aggiornamento dei dati relativi ai richiami vivi:

- Registrazione di nuovi detentori di richiami e dei relativi richiami: utilizzando il modulo "NUOVA REGISTRAZIONE" di cui all'Allegato C alla DGR, l'Ufficio Territoriale provvede alla registrazione provvisoria (assegnazione di un numero d'ordine) delle richieste cartacee ai fini di nuova registrazione e alla trascrizione, sullo stesso modulo, dei numeri degli anelli consegnati per i richiami. Al richiedente viene rilasciata copia dello stesso modulo, riportante il numero di registrazione e i numeri degli anelli, datata e vidimata dall'Ufficio, quale documento attestante l'avvenuta registrazione dei richiami e l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi per l'attività venatoria nella stagione 2021/2022 alle condizioni e limitazioni specificate nel presente provvedimento.
- Aggiornamento della situazione anagrafica dei detentori già registrati (registrazione/modifica dei nuovi anelli): l'Ufficio Territoriale provvede alla ricezione dell'istanza di autorizzazione presentata dal detentore utilizzando il modulo "DETENTORE GIA' REGISTRATO" di cui all'Allegato C alla DGR, trascrivendo sullo stesso modulo i numeri degli eventuali nuovi anelli consegnati per i richiami non ancora registrati. Al richiedente viene rilasciata la copia dello stesso modulo di richiesta, riportante (come sopra) il numero di registrazione e i numeri degli anelli, datata e vidimata dall'Ufficio, quale documento attestante l'avvenuta registrazione dei richiami e l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi per l'attività venatoria nella stagione 2021/2022 alle condizioni e limitazioni specificate nel presente provvedimento.

I dati relativi a tutti i detentori registrati per la stagione venatoria 2021/2022 e ai relativi richiami, una volta completate le attività di ricezione delle istanze e rilascio degli anelli inamovibili, saranno comunicati dagli Uffici Territoriali alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai fini dell'attivazione dei controlli previsti e del Piano di monitoraggio di cui all'Allegato C.

In caso di morte, smarrimento o cessione a terzi di uno o più richiami, il detentore deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Territoriale competente e provvedere all'aggiornamento della scheda autorizzativa e del documento di tracciabilità.

In caso di morte di uno o più richiami, il detentore è tenuto a darne altresì immediata comunicazione all'Azienda ULSS territorialmente competente e a consegnare alla stessa la/le carcassa/e, per il loro successivo conferimento, da parte dell'ULSS stessa, all'IZS delle Venezie conformemente a quanto stabilito con provvedimento dirigenziale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 0019716-18/08/2021.

Nel corso della stagione venatoria non è consentita la registrazione per l'utilizzo ai fini venatori di nuovi richiami oltre a quelli dichiarati in sede di istanza di registrazione, fatta salva la sostituzione con nuovi richiami (e relativi nuovi anelli) di richiami deceduti che vengano consegnati, interi e muniti di anello di riconoscimento, all'ULSS competente, che ne dà comunicazione all'Ufficio Territoriale.

2. Tracciabilità e rintracciabilità

Il principio generale di precauzione si basa sul presupposto che ogni spostamento dei richiami dal normale luogo di detenzione all'ambiente naturale rappresenta un potenziale rischio di infezione del richiamo stesso e, attraverso questo, di altri avicoli domestici allevati.

Pertanto, per prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.



I cacciatori detentori di richiami devono possedere un apposito documento che attesta la condizione sanitaria dei soggetti detenuti, dove ne vengono registrate le movimentazioni, la morte, lo smarrimento e l'eventuale cessione a terzi. I dati devono essere aggiornati tempestivamente, a cura del detentore, sulla scheda autorizzativa e relativo documento di tracciabilità (come da modello riportato nell'Allegato C alla DGR) e comunicati all'Ufficio territoriale competente.

Le disposizioni concernenti la possibilità di movimentazione dei richiami dal luogo di detenzione e la eventuale cessione temporanea a terzi, sono quelle riportate nelle disposizioni valide per le diverse Zone di rischio per l'Influenza aviaria (Zona A, Zona B, Zona "non A/B").

Vige in ogni caso per l'intero territorio regionale il divieto di utilizzo dei richiami fuori Regione e l'introduzione di richiami da fuori Regione per l'esercizio dell'attività venatoria.

Sono inoltre confermate le ulteriori disposizioni di cui all'Allegato A alla DGR n. 1637 del 31/07/2012 non in contrasto con il presente provvedimento.

Per l'esercizio venatorio con richiami non conforme alle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 31, c. 1 lettera h) della Legge 157/1992, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, concernenti il mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

Il mancato o non conforme rispetto delle disposizioni e limitazioni di cui al presente provvedimento da parte del detentore dei richiami comporterà altresì la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei richiami per la stagione venatoria 2021/22.

3. Norme di Biosicurezza

Sono confermate le disposizioni concernenti la biosicurezza di cui all'Allegato A alla DGR 2429/2008, che si riportano di seguito per maggiore praticità.

Per prevenire l'eventuale trasmissione del virus dell'influenza aviaria deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente che funzionalmente rispetto al restante pollame allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili.

I reflui e l'acqua del recinto in cui sono custoditi i richiami non devono in nessun modo venire in contatto con il resto dell'allevamento o del pollame.

Devono essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia al loro ritorno presso il sito di detenzione.

Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta.

Il detentore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria e impedire che vengano a contatto con pollame domestico.

Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa di altro pollame, a ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc), sia generali (attrezzi distinti per il governo e la pulizia).

Si richiamano inoltre le indicazioni comportamentali suggerite a scopo cautelativo nel già citato provvedimento ministeriale prot. n. 0019716-18/08/2021, al fine di diminuire, per quanto possibile in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici:



- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad es. strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad es. pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento degli animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60°C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc) utilizzate durante l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Eliminare guanti e altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Riporre con adeguati DPI le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'ULSS per l'invio presso il laboratorio diagnostico.

4. Ulteriori disposizioni

Per la stagione venatoria 2021/2022 vigono in ogni caso in tutto il territorio regionale del Veneto:

- Il divieto di spostamento di richiami dal sito di detenzione per l'esercizio dell'attività venatoria fuori Regione;
- Il divieto di introduzione di richiami da fuori Regione per l'esercizio dell'attività venatoria in Veneto;
- Per ogni ulteriore aspetto relativo ai richiami, non concernente il loro utilizzo per l'esercizio venatorio (movimentazione, compra-vendita, ecc), il detentore è tenuto al rispetto della normativa vigente per gli allevatori delle stesse categorie di volatili, in particolare l'Ordinanza Ministeriale 26/08/2005 e s.m.i.;
- Il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei richiami è condizionato al consenso da parte del detentore richiedente:
 - ⊖ al monitoraggio da parte delle autorità sanitarie dei richiami stessi, secondo le disposizioni di cui all'Allegato B del Parere del CRN AI – IZS delle Venezie (Allegato A al presente provvedimento), nonché al monitoraggio dell'avifauna acquatica cacciata;
 - alla segnalazione immediata all'Az. ULSS territorialmente competente di tutti i casi sospetti di malattia (con particolare riferimento alle forme nervose) e degli episodi di mortalità nei richiami. I richiami deceduti dovranno essere conferiti all'IZS delle Venezie per il tramite dell'Az. ULSS competente per territorio conformemente a quanto stabilito con provvedimento dirigenziale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 0019716-18/08/2021;
 - all'impegno a segnalare al proprio medico e, tramite questo, ai Servizi di Igiene Pubblica, eventuali sintomi sospetti di infezione con virus dell'influenza aviaria, come congiuntivite e sindromi simil-influenzali, per gli approfondimenti del caso.

